

## **Verbale della Seduta Consiliare “permanente” del 29 marzo 2020 – n. 58**

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio in seduta permanente ed in videoconferenza per deliberare sui seguenti capi all'ordine del giorno:

1. Emergenza Covid-19: discussione e determinazioni;

Si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nelle persone degli Avvocati:

Avv.	Antonio TAFURI	Presidente	Presente
Avv.	Giuseppe NAPOLITANO	Consigliere Segretario	Presente
Avv.	Elena DE ROSA	Consigliere Tesoriere	Presente
Avv.	Dina CAVALLI	Vice Presidente	Presente
Avv.	Gabriele ESPOSITO	Vice Presidente	Presente
Avv.	Alfredo SORGE	Consigliere	Presente
Avv.	Gabriele GAVA	Consigliere	Presente
Avv.	Maria Giuseppina CHEF	Consigliere	Presente
Avv.	Immacolata TROIANIELLO	Consigliere	Assente
Avv.	Nathalie MENSITIERI	Consigliere	Presente
Avv.	Loredana CAPOCELLI	Consigliere	Presente
Avv.	Luigi APREA	Consigliere	Presente
Avv.	Patrizia INTONTI	Consigliere	Presente
Avv.	Eugenio PAPPÀ MONTEFORTE	Consigliere	Presente
Avv.	Giovanni CARINI	Consigliere	Presente
Avv.	Antonio VALENTINO	Consigliere	Presente
Avv.	Lucio CRICRI'	Consigliere	Presente
Avv.	Sabrina SIFO	Consigliere	Presente

Avv.	Ilaria CRISCUOLO	Consigliere	Presente
Avv.	Ilaria IMPARATO	Consigliere	Presente
Avv.	Pasquale ALTAMURA	Consigliere	Presente
Avv.	Luca ZANCHINI	Consigliere	Presente
Avv.	Giacomo IACOMINO	Consigliere	Presente
Avv.	Carmine FORESTE	Consigliere	Presente
Avv.	Hillary SEDU	Consigliere	Presente

Il Presidente dà atto che le comunicazioni della convocazione per la presente riunione sono state effettuate e ricevute da tutti i Consiglieri, per le vie brevi tramite messaggio sul canale WhatsApp nonché "Omissis". Il tutto in conformità a quanto stabilito nella precedente seduta consiliare del 4/3/2020.

Il Consiglio, in seduta permanente, nella riunione in videoconferenza del 29.3.2020, all'unanimità dei presenti, letto il Decreto interministeriale del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze in data 28 marzo 2020, allo stato non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma riportato nel sito istituzionale della Cassa Forense, con il quale è stata disposta l'erogazione dell'indennità di 600 euro quale sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai Dlgs n.509/94 e n.103/96, nei limiti di cui all'art. 44 comma 1 del D.L.18/2020 individuati in 200 milioni di euro;

considerati i presupposti e i requisiti oggettivi e soggettivi della concessione dell'indennità;

RITIENE che la misura di sostegno presenti numerose criticità e non giustificabili limiti là dove:

a) paiono irragionevolmente esclusi dalla misura i giovani professionisti iscritti alle casse previdenziali private (e quindi agli albi professionali) nell'anno 2019 e in questo scorcio dell'anno 2020 (i quali ultimi, peraltro, potrebbero ancora non essere stati iscritti alla cassa in mancanza di apposita delibera). Questo Consiglio INTERPRETA la norma nel senso che abbiano diritto al contributo anche gli iscritti alla Cassa per la prima volta negli anni 2019 e 2020, che non abbiano avuto reddito superiore ad € 35.000,00 nell'anno 2018, considerando rientranti nel diritto anche coloro i quali nel 2018 non erano iscritti alla Cassa e quindi non avevano obblighi contributivi da assolvere per l'anno 2019;

b) il presupposto dell'adempimento degli "obblighi contributivi previsti con riferimento all'anno 2019" crea dubbi interpretativi con riferimento all'ipotizzabile mancato pagamento dei contributi previdenziali in quanto tale lettura, considerate le finalità del decreto, inibirebbe ingiustamente l'erogazione dell'indennità in favore di coloro i quali, versando già in condizioni di difficoltà, non sono riusciti ad adempiere al pagamento dei contributi dell'anno 2019. Questa interpretazione non è condivisa dal Consiglio, dovendosi ritenere che la condizione posta dall'art. 1 comma 3 del decreto faccia **riferimento agli adempimenti formali e non piuttosto ai pagamenti**. Peraltro, la diversa interpretazione si connoterebbe per la mancanza di ratio, non risultando giustificabile la subordinazione dell'indennità all'avvenuto pagamento in favore dell'ente previdenziale ove si consideri che l'erogazione viene semplicemente anticipata dalla cassa privata mentre il costo finale è a totale a carico dello Stato (mediante il Fondo di ultima istanza di cui al citato art. 44).

c) per l'erogazione fino ad esaurimento dei fondi, non può ritenersi assolutamente divisibile il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda (che per di più dovrà avvenire su schema predisposto dall'ente) e del suo accoglimento da parte dell'ente previdenziale. In tal modo si replicano recenti intollerabili situazioni comunemente denominate con la suggestiva espressione del cd. "click day", censurate anche dalle forze governative per gli inevitabili disservizi informatici e perché produttive di ingiustizie sostanziali prive di giustificazione.

Tanto premesso, il Consiglio RITIENE che la misura di sostegno in esame debba essere **estesa a TUTTI i professionisti ordinistici iscritti obbligatoriamente alle casse previdenziali privatizzate**, indipendentemente dai limiti reddituali, dall'anzianità di iscrizione e dalla sussistenza di ulteriori surrettizie condizioni (come la regolarità contributiva), previste con l'unico evidente scopo di ridurre aprioristicamente il numero dei soggetti beneficiari.

RITIENE, altresì, che per rendere effettivamente efficace la misura di sostegno al reddito in favore dei professionisti ordinistici, sia necessario aumentare la previsione del limite di spesa di cui all'art. 44 D.L. 18/2020, attualmente fissato nella esigua misura di 200 milioni di euro, ovvero prevedere altra forma di sostegno al reddito che prescindano dal limitato e discriminatorio Fondo di ultima istanza.

Tanto premesso,

chiede

**al Governo, al Ministro del Lavoro, al Ministro dell'Economia e Finanze e al Ministro della Giustizia**

- di emettere provvedimenti urgenti, di legislazione primaria e secondaria, finalizzati alla concessione in favore di TUTTI i professionisti ordinistici iscritti alle casse previdenziali privatizzate di misure di sostegno al reddito effettivamente efficaci e concrete;

- in ogni caso, di emendare il Decreto interministeriale odierno prevedendo l'eliminazione delle criticità e dei limiti sopra evidenziati (anzianità di iscrizione, fasce reddituali, eventuali regolarità contributive, priorità cronologica della presentazione della domanda);

- di aumentare la previsione del limite di spesa di cui all'art. 44 D.L. 18/2020;

- di prevedere ulteriori meccanismi di sostegno al reddito e alla liquidità dei professionisti, anche di natura fiscale, come già richiesti dalle rappresentanze nazionali dell'Avvocatura (CNF, OCF e Cassa Forense) nonché dagli Ordini territoriali e da questo Consiglio dell'Ordine con la delibera del 20.3.2020 e con le proposte congiunte dei COA di Roma, Milano, Napoli e Palermo del 23.3.2020.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del Lavoro, al Ministro dell'Economia e Finanze, al Ministro della Giustizia.

Si comunichi, altresì, al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense, alla Cassa Forense, all'Unione Regionale dei Fori della Campania, agli Ordini del Distretto di Napoli e a tutti gli Ordini Circondariali.

Il Consiglio, in seduta permanente, nella riunione in videoconferenza del 25.3.2020, all'unanimità dei presenti, lette e apprese le inserzioni riguardanti offerta di servizi legali, di consulenza in prospettiva di eventuali giudizi risarcitori, per casi di asserita "malasanità" derivanti da ricoveri o episodi legati alla epidemia da COVID-19, rileva quanto segue:

in un periodo in cui l'Avvocatura è chiamata a commemorare Avvocati deceduti che hanno speso la loro esistenza alla ricerca del giusto come impegno civile, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli rivolge un particolare ringraziamento alla categoria dei Medici e a tutti gli Operatori Sanitari che, compiendo sforzi straordinari e in condizioni di grave assenza di mezzi, rischiano la loro salute e talvolta la vita per salvare quella dei cittadini.

Non a caso, in un discorso alla Nazione, Il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'avv. Giuseppe Conte, ha dichiarato che *"...oggi è il tempo dell'azione e della responsabilità, dalla quale nessuno può sfuggire ..."*. Ebbene, gli Avvocati, al pari di tutti gli uomini di buona volontà, sono pronti ad assumere il proprio ruolo e ad impegnarsi con tutte le loro forze e possibilità nella guerra contro questo male ancora oscuro che sta flagellando la nostra società.

Purtroppo proprio in questi giorni si sono registrati anche sparuti e isolati casi di sedicenti "studi legali" che hanno pubblicizzato, anche in modo massiccio ed evidente, la propria

offerta di prestazioni, il più delle volte addirittura gratuite fino al conseguimento del “risultato” risarcitorio, in favore di coloro i quali si possano ritenere vittime di asserite disfunzioni del sistema sanitario o di Medici nelle varie fasi dell’assistenza epidemiologica.

Sin d’ora, e ferma la valutazione dei singoli casi, si ritiene che tali condotte e tali improvvise campagne pubblicitarie siano del tutto inappropriate e denigratorie della serietà, della correttezza e dello spirito solidale e umanitario che storicamente connotano la Classe Forense per cui il Consiglio riserva l’attenta valutazione degli episodi segnalati o che dovessero essere riscontrati al fine di inoltrare le notizie acquisite al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli per l’accertamento e il perseguimento delle ritenute violazioni della deontologia forense.

La seduta è tolta alle ore 18.00.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giuseppe Napolitano

IL PRESIDENTE

Avv. Antonio Tafuri